

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

72.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FELISETTI

INDICE

	PAG.	PAG.
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 978
<hr/>		
		La seduta comincia alle 15,25.
		ONORATO, <i>Segretario</i> , legge il proces-
		so verbale della seduta precedente.
		(<i>È approvato</i>).
		Sostituzioni.
		PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi
		del quarto comma dell'articolo 19 del Re-
		golamento, gli onorevoli Bubbico, De Ca-
		taldo, Fontana, Gullotti, Orione, Pennac-
		chini, Pucci, Revelli, Russo Raffaele e
		Speranza sono sostituiti, rispettivamente,
		dai deputati Garocchio, Mellini, Fiori
		Giovannino, Gaiti, Russo Ferdinando, Az-
		zaro, Laganà, Usellini, Picano e Ligato.
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	967	
Disegno e proposta di legge (Seguito del-		
la discussione e approvazione):		
Nuove norme in materia di impugnazio-		
ne dei provvedimenti restrittivi della		
libertà personale (1679);		
RIZZO e NAPOLETANO: Istituzione dei tri-		
bunali della libertà (2371)	968	
PRESIDENTE	968, 969, 970, 971, 972	
	973, 974, 977, 978	
BOATO	968, 969, 970, 971	
	972, 973, 974, 976	
DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> .	978	
FRACCHIA	974	
ONORATO	976	
RIZZO	975	
SABBATINI	975	
TRANTINO	976	

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme in materia di impugnazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale (1679); e della proposta di legge Rizzo e Napoletano: Istituzione dei tribunali della libertà (2371).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme in materia di impugnazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale »; e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rizzo e Napoletano: « Istituzione dei tribunali della libertà ».

Comunico che, in data 15 dicembre 1981, la I Commissione affari costituzionali ha deliberato di esprimere parere favorevole sul testo unificato del disegno di legge e della proposta di legge, con le seguenti osservazioni:

« Si raccomanda: di approfondire la opportunità di prevedere un più congruo termine in relazione a quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 6; di approfondire se non sia il caso di prevedere che il presidente della sezione dia immediata notizia della omissione della pronuncia, di cui all'ultimo comma dell'articolo 6, riferendo anche le ragioni di tale omissione al capo dell'ufficio, anche al fine di renderne edotto il Consiglio superiore della magistratura ».

Come relatore di questo provvedimento, dichiaro di non ritenere opportune le modifiche raccomandate dalla I Commissione.

Passiamo alla votazione in via definitiva degli articoli del testo unificato.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente comma:

« La liberazione è altresì ordinata se l'arresto è avvenuto, fuori dai casi previsti dagli articoli 235, 236 e 238, senza ordine o mandato dell'autorità giudiziaria o se non si giustifica che l'arresto sia

mantenuto, avuto riguardo alla personalità dell'arrestato e alla natura e alle circostanze del fatto e sempre che non sussista pericolo di fuga o di inquinamento delle prove, salvo che non si tratti di reato per il quale l'emissione del mandato di cattura è obbligatoria ».

Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente comma:

« Se non ordina la liberazione e non ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il procuratore della Repubblica o il pretore dispone con decreto motivato, copia del quale è immediatamente consegnata all'imputato, che lo stesso rimanga in stato di arresto a disposizione dell'autorità competente per il procedimento e a questa ne è data immediata notizia ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale è inserito il seguente comma:

« Contro il decreto di convalida dell'arresto l'imputato può proporre richiesta di riesame ai sensi degli articoli 263-bis e seguenti ».

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

L'articolo 247 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 247. — (Casi nei quali può ordinarsi la custodia in casa).

Se è arrestata una donna incinta o che allatta la propria prole o persona che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi o che ha oltrepassato l'età di 65 anni, il procuratore della Repubblica o il pretore dispone che in luogo di essere custodita in carcere la persona arrestata rimanga provvisoriamente in stato di arresto nella sua abitazione, salvo che vi

ostino il pericolo di fuga della persona arrestata o il pericolo per l'acquisizione delle prove.

L'autorità giudiziaria competente per il procedimento può in ogni momento disporre, con decreto motivato, che la persona arrestata sia custodita in carcere.

Contro il provvedimento previsto dal comma precedente può essere proposta richiesta di riesame e si applicano le disposizioni contenute negli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater ».

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

« Valutati gli elementi di cui al comma precedente il giudice, nell'emettere mandato di cattura, dispone che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella sua abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero gli impone, con ordinanza revocabile, le prescrizioni previste dal secondo comma dell'articolo 282 e dal secondo comma dell'articolo 284.

Se l'imputato viola l'obbligo di non allontanarsi dalla sua abitazione o dal luogo di privata dimora, il giudice dispone con ordinanza che l'imputato sia custodito in carcere; nel caso di violazione delle prescrizioni previste dal secondo comma dell'articolo 282 e dal secondo comma dell'articolo 284, emette mandato di cattura.

Contro l'ordinanza prevista dal comma precedente l'imputato può proporre richiesta di riesame e si applicano le disposizioni previste dagli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater ».

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3-bis.

All'ultimo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale aggiungere le parole: « nonché del pericolo di fuga e del pericolo per l'acquisizione delle prove.

Il pericolo di fuga ed il pericolo per l'acquisizione delle prove devono essere desunti da elementi specifici ».

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 3-ter.

Nel secondo comma dell'articolo 264 del codice di procedura penale le parole: « sommaria enunciazione », sono sostituite dalle seguenti: « specifica enunciazione ».

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 4.

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 263 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti commi:

« Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter.

Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente può essere proposto ricorso per cassazione dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale ».

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1981

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 5.

L'articolo 263-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 263-bis. — (*Riesame dei mandati e degli ordini di cattura o di arresto*). — L'imputato o il suo difensore possono proporre richiesta di riesame anche nel merito del mandato o dell'ordine di cattura o di arresto emesso nel corso della istruzione o dal giudice istruttore con la ordinanza di rinvio a giudizio.

La richiesta deve essere proposta, con le forme previste dagli articoli 197 e 198, entro cinque giorni dall'esecuzione del provvedimento o, se trattasi di imputato latitante, dalla data della notificazione effettuata ai sensi dell'articolo 173.

Avverso i mandati e gli ordini di cattura o di arresto per i quali non è prevista richiesta di riesame può essere proposto dall'imputato ricorso per cassazione per violazione di legge.

La richiesta di riesame e il ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del provvedimento ».

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 6.

Dopo l'articolo 263-bis del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 263-ter. — (*Provvedimenti del giudice competente per il riesame*). — Sulla richiesta di riesame decide il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio della autorità che ha emesso il provvedimento.

L'autorità che ha emesso il provvedimento, non appena le perviene la richiesta di riesame, la trasmette immediatamente e comunque non oltre ventiquattro

ore, unitamente agli atti del procedimento o alla copia di essi, al tribunale competente.

Entro tre giorni dal ricevimento degli atti il tribunale, con ordinanza emanata in camera di consiglio, conferma il mandato o l'ordine ovvero lo revoca, anche per motivi diversi da quelli eventualmente indicati nella richiesta, ordinando l'immediata liberazione dell'imputato.

Il termine di cui al comma precedente, può essere prorogato dal tribunale di altri tre giorni, con decreto motivato, se la proroga è necessaria per la complessità dei fatti oggetto dell'imputazione.

Il decreto di proroga emanato a norma del comma precedente deve essere comunicato al presidente della corte d'appello.

Se la decisione non interviene entro i termini sopra indicati il mandato o l'ordine di cattura o di arresto cessa di avere efficacia ».

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 7.

Dopo l'articolo 263-ter del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« ART. 263-quater. — (*Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che decide sul riesame*). — Avverso l'ordinanza emessa dal tribunale ai sensi dell'articolo precedente è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge da parte del procuratore della Repubblica, del procuratore generale presso la Corte d'appello e dell'imputato o del suo difensore.

Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza ».

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1981

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 8.

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 272-*bis* del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti commi:

« Nell'istruzione sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-*ter*.

Contro le ordinanze emesse dal tribunale ai sensi del comma precedente può essere proposto ricorso per cassazione ».

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 9.

L'articolo 281 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 281. — (*Facoltà di impugnazione delle ordinanze sulla libertà provvisoria*). — Il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le ordinanze che decidono sulla libertà provvisoria emesse dal pretore nell'istruttoria e dal giudice istruttore.

Sull'appello decide in ogni caso, in camera di consiglio, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-*ter*.

Si applicano il quarto, il quinto e l'ultimo comma dell'articolo 272-*bis* ».

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 10.

Il terzo comma dell'articolo 385 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni precedenti si applicano anche all'imputato che essendo in

stato di arresto nella propria abitazione se ne allontani, nonché al condannato ammesso a lavorare fuori dallo stabilimento penale ».

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11.

I procedimenti di cui agli articoli 263-*bis* e 263-*ter* del codice di procedura penale sono attribuiti ad una o più sezioni penali del tribunale, la cui composizione è indicata nelle tabelle formate ogni anno dal Consiglio superiore della magistratura, con predeterminazione dei magistrati titolari e supplenti. Ove l'organico lo consenta la composizione è totalmente variata dal Consiglio superiore della magistratura ogni anno, all'atto della formazione delle tabelle.

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11-*bis*.

L'ultima parte del secondo comma dell'articolo 231 del codice di procedura penale è sostituita come segue:

« Se trattasi di reato per il quale egli non è competente, deve trasmettere gli atti del procedimento ed ogni cosa che vi si riferisce all'autorità giudiziaria competente. Procede tuttavia in ogni caso agli atti urgenti di accertamento e di assicurazione delle prove, ivi compreso l'eventuale sequestro di cose che si trovino nel territorio sottoposto alla sua giurisdizione e, se la legge autorizza il mandato di cattura, può provvisoriamente emettere mandato di arresto ».

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1981

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11-ter.

Dopo l'articolo 343 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« ART. 343-bis. — (Riesame del decreto di sequestro). — Avverso il decreto di sequestro di cui all'articolo 337 e avverso il decreto di convalida previsto dall'articolo 224-bis, l'imputato, l'indiziato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate o quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre al tribunale richiesta di riesame, anche nel merito.

Competente a decidere sulla richiesta di riesame è il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio dell'autorità giudiziaria che ha emesso il decreto o, qualora il sequestro sia stato operato dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa, il tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio dell'autorità giudiziaria che ha convalidato il sequestro.

Il termine per la presentazione della richiesta di riesame è di 10 giorni a decorrere dalla data di esecuzione del decreto dell'autorità giudiziaria che ha disposto il sequestro o dalla data di notificazione della convalida del sequestro operato dalla polizia giudiziaria o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro.

Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 263-bis e dall'articolo 263-ter. La revoca del decreto di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati dal secondo comma dell'articolo 240 del codice penale.

Avverso l'ordinanza emessa dal tribunale possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge il procuratore della Repubblica, il procuratore generale presso la corte di appello, l'impu-

tato, l'indiziato ed i loro difensori, nonché la persona alla quale le cose sono state sequestrate o che avrebbe diritto alla restituzione. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza ».

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11-quater.

Dopo l'articolo 224 del codice di procedura penale inserire il seguente:

« ART. 224-bis. — (Convalida del sequestro). — Nel caso in cui gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria abbiano proceduto a sequestro devono enunciare specificamente nel processo verbale il motivo per il quale lo hanno eseguito.

Il processo verbale deve essere immediatamente consegnato in copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e deve essere trasmesso non oltre le 48 ore all'autorità giudiziaria indicata nel primo capoverso dell'articolo 238. Questa, nelle 48 ore successive, convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti e se le cose sequestrate sono necessarie per le indagini, ovvero dispone la restituzione delle stesse.

Copia del decreto di convalida deve essere immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ».

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11-quinquies.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 48 delle disposizioni di attuazione

del codice di procedura penale approvate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, sono sostituiti dai seguenti commi:

« La restituzione delle cose sequestrate è ordinata dal giudice d'ufficio o su richiesta dell'interessato con istanza esente da bollo. Essa è altresì disposta con l'ordinanza di revoca del decreto di sequestro emanata ai sensi dell'articolo 343-bis del codice di procedura penale.

L'interessato o il suo mandatario, che riceve le cose restituite, ne rilascia ricevuta scrivendo il proprio nome e cognome nella relativa colonna del registro.

La restituzione è concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che l'imputato sia stato prosciolto o che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o dal responsabile civile o che il decreto di sequestro sia stato revocato ai sensi dell'articolo 343-bis del codice di procedura penale ».

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11-sexies.

Dopo il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

« Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano anche se l'arrestato, dopo essere stato presentato alla udienza, è liberato ai sensi dell'articolo 263-ter ».

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11-septies.

Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

« La libertà provvisoria non può essere altresì concessa per i delitti preveduti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati dall'articolo 165-ter del codice di procedura penale, se per i delitti previsti da tali articoli è obbligatoria la emissione del mandato di cattura ».

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11-octies.

Dopo l'articolo 392 del codice di procedura penale è inserito il seguente articolo:

« ART. 392-bis. — (Termini per l'istruzione sommaria). — Entro un anno dalla data dell'iscrizione a ruolo del procedimento il pubblico ministero richiede al presidente del tribunale il decreto di citazione ovvero chiede al giudice istruttore il proscioglimento dell'imputato o l'archiviazione del procedimento o la prosecuzione della istruttoria con rito formale ».

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11-nonies.

Il primo comma dell'articolo 271 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« La durata della custodia preventiva decorre per ogni effetto dal giorno in cui

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1981

l'imputato venne fermato o arrestato o dal giorno in cui è iniziata l'esecuzione del provvedimento emesso a norma del terzo comma dell'articolo 254 ».

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11-*decies*.

L'ottavo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« In ogni caso se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva ».

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11-*undecies*.

Al primo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, dopo le parole « stato di custodia preventiva » aggiungere le parole « anche se in stato di arresto nella sua abitazione o in altro luogo di privata dimora ».

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 11-*duodecies*.

Dopo il secondo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente comma:

« Il giudice può altresì sostituire lo stato di custodia preventiva con l'arresto nell'abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero con le prescrizioni previste dal secondo comma dell'articolo 282 e dal secondo comma dell'articolo 284 ».

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 12.

Le disposizioni che riguardano le richieste di riesame previste dalla presente legge si applicano solo ai provvedimenti emanati successivamente alla sua entrata in vigore.

BOATO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È approvato).

FRACCHIA. Il gruppo comunista voterà a favore del disegno di legge conformemente a quanto ha già fatto al momento dell'approvazione dei singoli articoli. Esso, infatti, rappresenta un'importante riforma che riguarda l'ordinamento generale ed una delle parti più interessanti di quello processual-penalistico, tale da realizzare un sistema di garanzie per i cittadini e di tutela dei diritti sanciti dalla Costituzione, nel pieno rispetto dell'autonomia della magistratura. Quest'ultimo aspetto soprattutto ci preme sottolineare, non tanto per il « bilanciamento » che esso rappresenta, quanto per l'antici-

pazione di temi contenuti nel progetto di riforma del codice di procedura penale. La legge che ci accingiamo ad approvare, infatti, si occupa di una materia che è parte integrante del nuovo codice, la cui elaborazione è stata ostacolata da una serie di motivi. Colgo l'occasione per dire che il nostro impegno per superare questi ostacoli sarà totale e pieno, così come lo è stato in queste settimane e mesi dedicati alla elaborazione delle modifiche da apportare alla legge delega del 1974.

Concludendo, desidero sottolineare che il progetto di legge che ci accingiamo ad approvare contribuisce all'edificazione di un sistema di libertà, che si è andato strutturando in questi ultimi anni, nonostante il modo frammentario di legiferare conseguente alle emergenze che man mano si son dovute affrontare. Riteniamo, quindi, che l'approvazione di questa importante riforma dell'ordinamento processual-penale contribuisca sensibilmente alla maturazione dei tempi di approvazione della riforma del codice di procedura penale.

SABBATINI. A nome del gruppo della democrazia cristiana esprimo — come d'altronde era scontato — il voto favorevole al disegno di legge. Desidero, comunque, cogliere l'occasione di questa breve dichiarazione di voto per sottolinearne telegraficamente la portata.

Il testo definitivo del provvedimento di cui abbiamo testé approvato gli articoli, è un testo che, sia pure con delle notevoli differenze rispetto alla sua primitiva stesura ed all'impostazione della proposta di legge Rizzo relativa ai tribunali della libertà, riveste una notevolissima importanza: con esso si è arricchito il sistema con la previsione di norme che danno il senso non di una semplice novella legislativa ma di una indicazione di indirizzi per la riforma del sistema penale, al fine di garantire maggiormente i diritti dei cittadini e di assicurare una sollecita giustizia nel paese.

Desidero anche mettere in evidenza che, approvando questo provvedimento, ci siamo mossi coerentemente con quan-

to fatto con l'approvazione della cosiddetta legge di «depenalizzazione». In qualche modo lo stesso recente provvedimento di amnistia non esce da questa logica, sicché, in questo caso, c'era un motivo in più per approvarlo: in altre parole esso è stato utile non solo per dare sollievo alla situazione carceraria, ma anche e soprattutto per anticipare ed evidenziare gli indirizzi che si intendono seguire per il rinnovo della delega al Governo per la riforma del codice di procedura penale.

A questo proposito, colgo l'occasione per sottolineare che l'apposito Comitato ristretto sta lavorando alacremente, per cui credo che il limite di tempo che ci eravamo prefissati potrà essere rispettato e che alla ripresa dei lavori dopo le vacanze natalizie, il Comitato sarà in grado di sottoporre alla Commissione un testo che le consentirà di operare delle scelte ragionate.

RIZZO. Il gruppo della sinistra indipendente voterà a favore del provvedimento poiché esso contiene una riforma altamente qualificante che, senza compromettere minimamente l'esigenza di difesa sociale e di un impegno contro la criminalità, contribuisce a garantire la tutela dei diritti del cittadino.

A mio avviso l'aspetto più significativo del provvedimento che ci accingiamo ad approvare è l'istituzione di un nuovo tipo di controllo sui provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati dalla polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria; controllo che si svolge all'interno del sistema giudiziario e che, proprio per questa ragione, è da ritenere corretto rispetto ad altre forme di controllo che si vorrebbe che fossero esercitate dal potere esecutivo o da altri organi sulla magistratura, e che ne comprimerebbero l'indipendenza.

È opportuno, altresì, evidenziare che la riforma in oggetto istituisce misure alternative alla carcerazione preventiva che, così, viene considerata l'ultimo rimedio da adottare nei confronti del cittadino imputato. Questa scelta è, peraltro,

in linea con quanto sancito dalla cosiddetta legge di «depenalizzazione», in tema di misure sostitutive della pena detentiva, oltre che con i principi ispiratori del nuovo codice di procedura penale. Per questa sua coerenza con i nuovi orientamenti già emersi in altre leggi, dei quali rappresenta un ulteriore sviluppo, il provvedimento in discussione assume un significato di rilevante portata.

Io sono firmatario della proposta di legge, abbinata nella discussione, al disegno di legge presentato dal Governo dal quale si differenzia per la previsione di una competenza primaria del tribunale in tema di provvedimenti restrittivi della libertà personale. Accetto il testo elaborato dal Comitato ristretto in quanto ritengo che esso già rappresenta una significativa innovazione perché tiene conto delle esigenze connesse alle attuali strutture giudiziarie e consente una migliore garanzia e tutela dei diritti di libertà del cittadino, prevedendo un controllo nel merito, che viene esercitato in tempi brevi da un organo collegiale, sul provvedimento emanato dal magistrato istruttore.

Per questa ragione, dichiaro, di aderire al nuovo testo e di votare a favore del provvedimento.

TRANTINO. Considero momento di alta tensione civile l'approvazione dei tribunali della libertà, autentica conquista della dialettica dei controlli. Si realizzano, infatti, contemporaneamente la fine di certi eccessi, a volte sospetti, e l'inizio della concreta circolazione della libertà nelle vene dei codici regolatori.

Resta una sola perplessità: che non diventi centro di potere la sezione preposta a tale importantissima funzione, atteso che in difetto di organico, la legge non obbliga alla rotazione. Un atto di fede nella libertà dei giudici italiani, sebbene qualche prova di malinconico sombrettismo o di arroganza di potere, è dovere di speranza: la posta in palio è la temperatura stessa della giustizia, coincidendo essa con la libertà di cui si onorano, con la presente legge i contenuti.

Dichiaro, pertanto, con l'orgoglio dei contributi dati, voto favorevole.

BOATO. Come nella recente occasione del voto sulle modifiche al sistema penale (la cosiddetta «depenalizzazione»), da parte mia personale e da parte del gruppo radicale vi è un atteggiamento meno trionfalistico (ho usato questa parola in quella occasione, e la ripeto in questa) di quello espresso dagli altri gruppi presenti in Commissione.

Si è inoltre ripetuta in questa occasione — e ne do atto pubblicamente, perché pubblicamente siamo abituati a pronunciarci — anche una differente accentrazione di giudizio da parte dei due membri radicali di questa Commissione.

Come nel caso delle modifiche al sistema penale, anche in questo caso vi è da parte mia una valutazione meno critica di quella del collega De Cataldo. E devo dire che la cosa mi preoccupa un po' perché sicuramente tra noi due il collega De Cataldo è la persona più addentro ai meccanismi giuridici e giudiziari, ed ha una cultura giuridica più approfondita della mia; pertanto, il fatto che da parte mia sia espresso un atteggiamento meno critico del suo potrebbe essere, anche per gli altri colleghi, un segno preoccupante, perché chi conosce il processo penale nel nostro paese dovrebbe trovare spunti di riflessione critica maggiore, al di là dei toni che sono stati usati nel corso di questa discussione.

Come si è verificato ieri in Assemblea in occasione della discussione del provvedimento di amnistia ed indulto, così oggi, in questa occasione, dichiaro che il gruppo radicale si asterrà dalla votazione a scrutinio segreto di questo testo unificato.

ONORATO. Avete preannunciato di votare a favore.

BOATO. No. Avevo preannunciato un mio personale atteggiamento positivo a fronte di un eventuale atteggiamento contrario del gruppo radicale. Avendo poi

il gruppo radicale deciso di astenersi, ho anch'io accettato questa linea.

Permangono, da parte mia e da parte di altri colleghi, le perplessità sui limiti di un provvedimento di questo genere — pur essendo esso, positivamente, un provvedimento garantistico — per il fatto che esso risulta estrapolato da quello che dovrebbe essere il suo contesto naturale, cioè il nuovo codice di procedura penale.

Mi conforta il fatto che, nei pochi testi finora prodotti all'esterno in sede di commento giuridico e dottrinario — alcuni dei quali ho citato in assemblea in diverso contesto — queste riflessioni critiche e questo ridimensionamento della portata sia delle modifiche al sistema penale, sia del provvedimento oggi in discussione siano molto accentuati da parte di chi parte da posizioni garantistiche e non è sicuramente ostile a questo tipo di innovazioni.

Forse una riflessione un po' più distaccata dal coinvolgimento quotidiano che abbiamo avuto nell'elaborazione di questi provvedimenti, ci avrebbe consentito di usare, talvolta, toni meno trionfalistici.

Uno dei motivi di rammarico da parte mia è costituito dal fatto che non si siano voluti, da parte della Commissione — sia da parte dei gruppi della maggioranza, sia da parte di quelli della opposizione —, riesaminare all'interno di questo provvedimento proprio i nodi centrali connessi alla questione della carcerazione preventiva: la questione dell'impossibilità di concessione della libertà provvisoria in caso di mandato di cattura obbligatorio, e, in rapporto ad essa, la questione dell'articolo 8 del « decreto Cossiga » del 15 dicembre 1979, che comporta la sospensione della libertà provvisoria concessa dal giudice istruttore qualora vi sia impugnazione da parte del pubblico ministero.

Ritengo che questa sarebbe stata la sede più adatta e significativa per tale riesame, anche se non quella più indicata per una riforma globale; d'altra parte neppure la legge Reale è stata sicuramente una riforma globale, bensì una

« novella » a termine, in rapporto all'ipotesi di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Né, a sua volta, la « legge Cossiga » ha costituito una riforma organica, bensì un tipico provvedimento di emergenza, relativo a situazioni di eccezionalità legate alla particolare acutizzazione del fenomeno terroristico soprattutto tra il 1979 ed il 1980.

Pertanto, credo che sotto questo profilo « novellistico » questa sarebbe stata la sede adatta per riesaminare alcuni di quei meccanismi perversi introdotti dalla legislazione eccezionale, i quali sono andati, a mio parere, ben al di là delle stesse intenzioni delle forze politiche, dei governi e dei ministri di grazia e giustizia (Reale, da una parte, e Morlino dall'altra) che avevano proposto i provvedimenti che poi il Parlamento ha approvato.

Questo rammarico è in me tanto più forte soprattutto nel contesto dei fatti drammatici nella realtà carceraria che stanno avvenendo in questi giorni.

Credo che questo problema ce lo ritroveremo di fronte nell'immediato futuro e verificheremo allora purtroppo quali nodi esso lascerà irrisolti.

Per tutte queste ragioni di critica, ma non di ostilità pregiudiziale, ma anche per gli altri aspetti di soddisfazione per il fatto che questo provvedimento segna comunque una inversione di tendenza rispetto alla direzione della legislazione eccezionale di questi ultimi anni, confermo l'astensione del gruppo radicale dalla votazione segreta del testo unificato.

PRESIDENTE. Come relatore propongo di adottare il seguente nuovo titolo: « Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro. - Misure alternative alla carcerazione preventiva ».

Ricordo che, prima di me, è stato relatore di questo provvedimento l'onorevole Costa, il quale ha assolto con impegno e con passione tale sua funzione finché non è stato chiamato a ricoprire un incarico di Governo che gli ha impedito

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 1981

di portare a termine il suo lavoro in questa sede.

Inoltre, devo dare atto al rappresentante del Governo della costanza nel seguire l'iter di questo provvedimento e dell'apporto che ha voluto dare ad una migliore elaborazione dei suoi contenuti, così come devo dare atto ai colleghi di una identica volontà di ricerca del meglio, sia da parte dei rappresentanti dei gruppi di opposizione sia da parte di quelli dei gruppi di maggioranza, in particolare dei colleghi che hanno lavorato nel Comitato ristretto. A mio avviso questa è la dimostrazione che si può lavorare per il meglio al di là delle singole posizioni di parte.

In risposta a quanto ha affermato il collega Boato nell'ultima parte della sua dichiarazione di voto, devo dire che abbiamo introdotto una norma all'articolo 1, ultimo comma, secondo cui « contro il decreto di convalida dell'arresto l'imputato può proporre richiesta di riesame ai sensi degli articoli 263-bis e seguenti ». Con tale norma si modifica, attraverso il principio della successione delle leggi nel tempo, quel passo dell'articolo 3 della « legge Reale » e dell'articolo 8 della « legge Cossiga » che prevede che l'impugnativa del pubblico ministero nei confronti del provvedimento del giudice istruttore concessivo della libertà provvisoria blocca l'effetto concessivo della libertà. Pongo in evidenza questo punto con l'auspicio che tale impostazione resti anche dopo l'esame del provvedimento da parte del Senato, dal momento che ha raccolto il consenso di tutti i gruppi e dello stesso Governo.

Pongo in votazione il nuovo titolo, di cui dianzi ho dato lettura.

(È approvato).

DARIDA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il provvedimento in esame riguarda uno dei punti programmatici esposti dal Presidente del Consiglio Spadolini e riportati anche nelle dichiarazioni più specifiche che io stesso ho reso alla Commissione. Il Governo pertanto è lieto che

la Commissione approvi il provvedimento stesso.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto. Chiedo di essere autorizzato al coordinamento formale del testo approvato. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge n. 1679 e proposta di legge Rizzo e Napoletano n. 2371, in un testo unificato e con il seguente nuovo titolo: « Disposizioni in materia di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei provvedimenti di sequestro - Misure alternative alla carcerazione preventiva » (1679-2371).

Presenti	24
Votanti	22
Maggioranza	13
Voti favorevoli	22
Voti contrari	—

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione: Bot-tari, Garocchio, Carpino, De Cinque, Dell'Andro, Felisetti, Fiori Giovannino, Fracchia, Granati Caruso, Gaiti, Mannuzzu, Onorato, Russo Ferdinando, Azzaro, Laganà, Usellini, Rizzo, Picano, Sabbatini, Ligato, Trantino, Violante.

Si sono astenuti: Boato e Mellini.

La seduta termina alle 15,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA